



Decreto Cura Italia

IMPRESE

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

Sostegno alla liquidità delle PMI, cosa c'è da sapere

(come riportato nel sito del MEF a cui si può fare riferimento per ulteriori approfondimenti clicca [QUI](#))

Il decreto legge 'Cura Italia' prevede una moratoria per le micro (le cc.dd. partite IVA), piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali, i quali beneficiano complessivamente di una moratoria su un volume complessivo di prestiti stimato in circa 220 miliardi di euro. Vengono congelate fino al 30 settembre linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.

In cosa consistono le misure di moratoria

Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:

- i. La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall'intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020;
- ii. La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
- iii. La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.

Le Imprese e i soggetti che possono accedere alle moratorie

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, tenuto conto anche delle imprese associate e collegate. Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, i professionisti e le ditte individuali.

Quali sono i requisiti che deve avere l'impresa per ottenere la moratoria dei finanziamenti?

Non devono essere classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Dato che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, anche le misure previste nel Decreto legge "Cura Italia" non vengono considerate di per sé come misure di forbearance (tolleranza) nell'accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

Le modalità e i soggetti a cui presentare la comunicazione

Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia”.

Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall’entrata in vigore del Decreto legge “Cura Italia”, cioè dal 17 marzo 2020.

La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

È opportuno che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.

Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:

- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

L’impresa dovrà inoltre indicare nella richiesta se intende sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale e dunque con pagamento della quota interessi alle scadenze originarie.

Se il finanziamento è assistito da una garanzia pubblica?

Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l’intermediario finanziario trascorsi 15 gg dalla comunicazione all’ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

Cosa sono gli elementi accessori nel contratto a cui si fa riferimento la norma?

- Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario.
- Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità

Per le rate che scadono il 30 settembre si applica la moratoria?

Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.

Per le rate scadute prima del 17 marzo si applica la moratoria?

Il periodo di sospensione non comprende le rate scadute prima del 17 marzo 2020 che dovranno essere pagate o, in accordo con la Banca, potranno essere lasciate scadute ed impagate senza che ciò generi la classificazione del credito tra i crediti deteriorati. In questo secondo caso il pagamento delle rate scadute dovrà essere effettuato al termine del periodo di sospensione, salvo diverso accordo con la Banca.

Maturano interessi nel periodo di sospensione?

In caso di sospensione totale, nel periodo di sospensione maturano interessi sui finanziamenti secondo le vigenti condizioni contrattuali. Il pagamento di tali interessi sospesi sarà previsto al termine del periodo di sospensione, secondo modalità a discrezione della Banca.

Quali condizioni economiche si applicano alla moratoria?

La normativa prevede espressamente l'assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.

Cosa è previsto per le PMI?

Per le PMI (senza esposizioni debitorie classificate, al 17 marzo 2020, come sconfinanti deteriorate, inadempienze probabili o sofferenze), che autocertifichino di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19, sono previste tre misure di sostegno:

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori (ivi incluse le garanzie) e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è

dilazionato, unitamente agli elementi accessori (ivi incluse le garanzie) e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; le rate o i canoni sono sospesi integralmente fatta salva la facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale e dunque con pagamento della quota interessi alle scadenze originarie.

Quali imprese possono accedere all'agevolazione?

Il decreto prevede che le misure di sostegno finanziario descritte siano rivolte specificamente alle microimprese ed alle PMI senza rate scadute - ossia non pagate o pagate solo parzialmente - da più di 90 giorni o senza esposizioni debitorie classificate, al 17 marzo 2020, come sconfinanti deteriorate, inadempienze probabili o sofferenze, le quali abbiano subito danni a seguito degli effetti dell'epidemia e che ne facciano esplicita richiesta alla Banca. Rientrano pertanto nel perimetro le Microimprese e PMI definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che stabilisce i seguenti parametri, calcolati tenendo conto anche di eventuali imprese collegate e associate:

- appartengono alla categoria delle "medie imprese" quelle costituite da meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 milioni di Euro;
- appartengono alla categoria delle "piccole imprese" quelle costituite da meno di 50 persone, il cui fatturato annuo o il totale del bilancio annuale non superi i 10 milioni di Euro;
- appartengono alla categoria delle "microimprese" quelle costituite da meno di 10 persone, il cui fatturato annuo o il totale del bilancio annuale non superi i 2 milioni di Euro.

Sono, inoltre, ricompresi i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui, i professionisti e le ditte individuali).

Su richiesta della Banca è possibile richiedere la garanzia del Fondo, sussidiaria e concessa a titolo gratuito, sulle posizioni oggetto di sospensione ex art. 56 D.L. 18/20 per un importo pari a:

- a) il 33 per cento dei maggiori utilizzi, nei limiti dell'attuale affidamento, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato al 17 marzo 2020, per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (lett. a);
- b) il 33 per cento dell'esposizione al 17 marzo 2020 per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 (lett. b);
- c) il 33 per cento delle rate o canoni sospesi per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale (lett. c).

Alternativamente alla moratoria, è possibile richiedere la rinegoziazione con garanzia a prima richiesta del Fondo di Garanzia PMI?

Il decreto Legge 18/2020 all'art. 49 "Fondo centrale di garanzia PMI", prevede che, fino al 17 dicembre 2020 (9 mesi dalla pubblicazione del decreto), per tutte le imprese non classificate tra le inadempienze probabili, sofferenze o in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, di poter richiedere la rinegoziazione dei propri finanziamenti con accesso ad una quota di nuova finanza per un minimo del 10% del finanziamento rinegoziato. La concessione di tali misure resta nella discrezionalità di ciascuna Banca e, in caso di accoglimento, vengono applicate le seguenti misure agevolative:

- viene rilasciata una garanzia a prima richiesta a titolo gratuito da parte del Fondo Centrale di Garanzia PMI nei limiti dell'importo massimo garantito per singola impresa;

- l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro (precedentemente 2,5 milioni di euro), di cui 1,5 milioni di euro per gli interventi di garanzia diretta, con percentuale di copertura pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di rinegoziazione per tutte le classi di merito valutate dal Fondo per le PMI (ad eccezione della classe di merito 5 del Fondo che rimane non ammissibile)..
- sono dunque ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni per la rinegoziazione del debito, purché:
 - sia prevista l'erogazione di un nuovo finanziamento con estinzione del debito residuo in essere;
 - il nuovo finanziamento sia erogato al medesimo beneficiario, per un importo pari al debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione più un incrementato di almeno il 10%.

N.B. sono ammissibili anche le rinegoziazioni dei finanziamenti e/o i consolidamenti delle passività a breve termine già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario, che non siano già garantiti dal Fondo.

Cosa è previsto per investimenti nei settori turistico-alberghiero?

Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, è prevista la possibilità di rinegoziare i finanziamenti come da punto precedente, con una garanzia del Fondo che può essere cumulata, senza alcun limite, con altre forme di garanzia – reali, assicurative ovvero bancarie – acquisite sui finanziamenti.

Sono previste misure di supporto alla liquidità in favore degli imprenditori?

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, i finanziamenti concessi a favore di persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza "coronavirus" come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/20001.

I nuovi finanziamenti devono avere:

- durata pari a 18 mesi meno un giorno;
- importo non superiore a 3000,00 euro;

Tali finanziamenti possono beneficiare:

- della garanzia gratuita e senza valutazione;
- della copertura all'80% in garanzia diretta.

Se la mia impresa ha già in essere finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia o da Ismea, cosa posso fare?

È possibile richiedere alla Banca una sospensione delle rate di ammortamento la cui concessione resta nella discrezionalità di ciascuna Banca e, in caso di accoglimento, vengono applicate le seguenti misure agevolative:

- viene estesa la garanzia del Fondo/Ismea per un periodo pari a quello della sospensione accordata dalla Banca;
- Sono ammissibili anche le posizioni classificate come credito deteriorato dalla Banca, purché non sia intervenuta la risoluzione contrattuale;
- Sono escluse le imprese che alla data di richiesta hanno perso i requisiti di PMI.

Per quanto riguarda le garanzie su portafogli di minibond?

Sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, assicurando la sussistenza – tempo per tempo – di un ammontare di risorse libere destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile del Fondo.